

# **STATUTO FONDAZIONE MARCO BIAGI**

## **Fondazione Universitaria di diritto privato ai sensi dell'art. 59, comma 3, Legge 23 dicembre 2000, n. 388**

### **SEZIONE I - OGGETTO E SCOPO**

#### **ART. 1 COSTITUZIONE**

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, la FONDAZIONE MARCO BIAGI, con sede in Modena, Largo Marco Biagi n. 10.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254, e in particolare dall'articolo 1 e dall'articolo 6, la Fondazione è costituita dalla famiglia Biagi, nella persona della signora Marina Orlandi Biagi, e dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, quale "Ente di riferimento".

3. Il presente Statuto è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della Università di Modena e Reggio Emilia, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. La stessa procedura si applica ad eventuali modifiche.

4. In tutti i casi in cui sono previste deliberazioni ed approvazioni da parte dell'Ente di riferimento, le stesse si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

5. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e sulla base del riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro ed opera nell'esclusivo interesse dell'Ente di riferimento, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.

#### **ART. 2 OGGETTO**

La FONDAZIONE MARCO BIAGI è un ente strumentale dell'Università di Modena e Reggio Emilia. L'oggetto principale delle attività della FONDAZIONE MARCO BIAGI, in coerenza con gli obiettivi della programmazione universitaria, è di coadiuvare l'Università di Modena e Reggio Emilia nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'alta formazione e della Terza Missione, nonché di contribuire al potenziamento dei rapporti tra Università, società e mondo del lavoro, oltre a realizzare iniziative e progetti propri.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la promozione, il sostegno e l'organizzazione di:

- a) studi e ricerche scientifiche nazionali ed internazionali nel campo del diritto del lavoro, delle relazioni industriali italiane, comunitarie e comparate, dell'organizzazione del lavoro e delle risorse umane e dell'economia del lavoro, con un approccio interdisciplinare,

coinvolgendo le competenze di diverse aree disciplinari che fanno capo a più Dipartimenti/Centri dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

b) master e corsi di perfezionamento universitari, summer school, tirocini formativi e di orientamento, percorsi di alta formazione, corsi e scuole di dottorato;

c) osservatori e laboratori, anche co-progettati con soggetti pubblici e privati, attività nell'ambito delle discipline del lavoro che consentano uno studio interdisciplinare della materia;

d) corsi di formazione continua, master executive, corsi di alta formazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

e) attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alla promozione e al sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;

f) attività di supporto all'orientamento al lavoro e al placement per gli studenti universitari;

g) attività di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276 e della legge 183 del 2010;

h) una collana di studi e, in generale, ogni attività editoriale volta ad arricchire la letteratura scientifica, nazionale e internazionale, nel campo del diritto del lavoro, delle relazioni industriali italiane, comunitarie e comparate, dell'organizzazione del lavoro e delle risorse umane e dell'economia del lavoro;

i) l'organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, organizzazioni e soggetti privati, nazionali e internazionali, di conferenze, convegni e manifestazioni specialistiche.

### **ART. 3 – OPERATIVITÀ**

1. Per il raggiungimento delle finalità statutarie e per la realizzazione dei propri fini istituzionali, la FONDAZIONE MARCO BIAGI può promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, privati e pubblici, da destinare agli scopi dell'Università e della Fondazione stessa. Può inoltre instaurare rapporti di collaborazione, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati e compiere tutte le iniziative e le operazioni ritenute necessarie, compresa l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato anche a favore dell'Università.

2. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto del principio della economicità della gestione. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dallo Statuto sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

3. La FONDAZIONE MARCO BIAGI agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

## **SEZIONE II PATRIMONIO, BILANCIO, STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **ART. 4 PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

1. Il patrimonio della FONDAZIONE MARCO BIAGI è costituito:

- a) dai contributi in denaro e beni mobili ed immobili conferiti dai fondatori;
- b) dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai “partecipanti istituzionali” e dai “partecipanti”, nella misura che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant’altro corrisposto da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dallo stesso sia imputata a patrimonio, previo gradimento dell’Ente di riferimento;
- d) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- e) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui agli articoli 6 e 7, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Per l’adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

- a) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
- c) dai corrispettivi per le prestazioni di cui alla Sezione I del presente Statuto;
- d) dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o amministrazioni pubbliche, nonché dalla Unione Europea, dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro o da altri enti e/o organismi internazionali.

### **ART. 5 FONDATORI**

1. Sono “Fondatori” la famiglia Biagi, nella persona della signora Marina Orlandi Biagi, e l’Università di Modena e Reggio Emilia, che opera in qualità di “Ente di riferimento”.

2. I Fondatori contribuiscono, all’atto costitutivo del presente Statuto, al Fondo di dotazione della Fondazione, mediante un contributo di 50.000 Euro di cui 49.500 a carico dell’Ente di riferimento e euro 500 a carico della famiglia BIAGI nella persona della Sig.ra Marina Orlandi Biagi.

### **ART. 6 PARTECIPANTI ISTITUZIONALI**

1. Assumono la qualifica di “Partecipanti Istituzionali” alla FONDAZIONE MARCO BIAGI: gli enti ed amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività o in beni o servizi materiali o immateriali od in altre forme ritenute idonee dall’Ente di Riferimento, su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. La qualifica di Partecipante Istituzionale è attribuita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo gradimento espresso dall'Ente di riferimento.

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

4. I Partecipanti Istituzionali possono richiedere che i contributi di cui al comma precedente siano utilizzati per iniziative di interesse dell'Ente di riferimento da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

#### **ART. 7 PARTECIPANTI**

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche e giuridiche private e gli enti ed amministrazioni pubbliche che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della FONDAZIONE MARCO BIAGI con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uso stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni o servizi materiali o immateriali, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può determinare con regolamento l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può attribuire la qualifica di partecipante onorario a persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con particolare riferimento agli obiettivi della Fondazione.

#### **ART. 8 ORGANI**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Comitato Scientifico.

2. La durata di tutti gli organi della Fondazione è di sei anni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

#### **ART. 9 PRESIDENTE**

1. Il Presidente è nominato dall'Ente di riferimento, nella persona della vedova o di uno dei diretti discendenti del Prof. Marco Biagi. Per i primi sei anni è Presidente della FONDAZIONE MARCO BIAGI la Sig.ra Marina Orlandi Biagi.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 14. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Coadiuvato dal Direttore Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegatigli

dallo stesso Consiglio. Il Presidente ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni: intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.

3. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento.

5. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano del Consiglio.

6. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere rinominati e non hanno diritto a un compenso, ma solo al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui:

- a) tre membri sono designati dall'Ente di riferimento, fra i quali il Presidente nella persona della vedova o uno dei diretti discendenti del prof. Marco Biagi. Sono di diritto membri del Consiglio di Amministrazione il Rettore, il Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi;
- b) un membro è designato dalla famiglia Biagi;
- c) un membro è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito, in conformità delle designazioni di cui al comma 1, con decreto del Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

3. Qualora le designazioni da effettuarsi da parte di soggetti diversi dall'Ente di riferimento non sia formalizzata entro 60 (sessanta) giorni dall'invito del Presidente uscente ai soggetti che debbono procedere, a norma del presente Statuto, alla designazione stessa, il Consiglio di Amministrazione può essere validamente costituito con la presenza dei soli membri designati dall'Ente di riferimento ai sensi del comma 1, fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere comunque alle designazioni di propria competenza. In tal caso si provvede all'integrazione del Consiglio con il decreto rettorale previsto dal comma 2.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati.

5. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

6. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

## **ART. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della FONDAZIONE MARCO BIAGI.

2. In particolare il Consiglio:

- a) fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- b) elabora il piano pluriennale della attività della Fondazione sulla base delle linee guida definite dall'Ente di riferimento, nonché il piano di attività annuale della Fondazione;
- c) predispone e approva il bilancio d'esercizio di ciascun anno solare redatto secondo quanto disposto dal codice civile in conformità alle prescrizioni di legge, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- d) nomina un Direttore Generale, definendone, in relazione a quanto previsto all'art. 13, le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell'incarico;
- e) nomina o revoca i membri del comitato scientifico;
- f) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, previo gradimento dell'Ente di riferimento, e stabilisce l'ammontare dei contributi a carico dei "Partecipanti Istituzionali" e dei "Partecipanti";
- g) delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta dell'Ente di riferimento;
- h) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente, con l'eccezione di quelli indicati ai punti da a) a f) del presente articolo, che rimangono di esclusiva competenza del Consiglio;
- i) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- j) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- k) elabora e approva eventuali regolamenti interni;
- l) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il relativo trattamento giuridico ed economico.

3. Per consentire all'Ente di riferimento la verifica delle proprie attività, la Fondazione sottopone annualmente all'Ente di riferimento stesso un rapporto sullo stato di attuazione delle attività.

## **ART. 12 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per e-mail, telefax o telex spedito almeno 2 (due) giorni prima da quello della data della riunione.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, su invito del Presidente, e senza diritto di voto, il Presidente del Comitato dei Partecipanti istituzionali.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza. Tali riunioni possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente e il Segretario.

5. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ogni consigliere può farsi rappresentare per delega scritta. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.

8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al rimborso delle spese documentate e un gettone per la partecipazione alle riunioni nella misura concordata con l'Ente di riferimento.

### **ART. 13 DIRETTORE GENERALE**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Generale che ha i seguenti compiti:

- a) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrative della Fondazione delegate dal Presidente;
- d) sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o adottati dal Presidente per motivi d'urgenza.

2. Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese documentate e, se non dipendente dell'Ente di riferimento, una indennità fissa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

3. Non esistono incompatibilità tra la carica di Direttore Generale e qualità di componente del Consiglio di amministrazione e/o del Comitato Scientifico.

### **ART. 14 LEGALE RAPPRESENTANZA**

1. Il Presidente della FONDAZIONE MARCO BIAGI sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.

2. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dell'esercizio dei propri poteri, nei limiti della delega.

#### **ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo interno della Fondazione.

Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento di amministrazione e contabilità; verifica la regolare tenuta della contabilità, le risultanze del bilancio d'esercizio e accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

Esercita, altresì, tutti i compiti previsti dall'art. 20 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile in quanto compatibile.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da un supplente ed è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. Il Presidente è individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.

4. I due componenti effettivi sono nominati su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.

Il componente supplente è scelto tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

5. I componenti il Collegio possono essere confermati nell'incarico. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Ai revisori supplenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2401 del codice civile.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.

7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 16 COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione, è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un numero di membri da 5 fino ad un massimo di 20. Il Presidente della Fondazione può nominare, tra i membri del Comitato, un Vice Presidente.

1. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra



personalità italiane e straniere, di regola docenti universitari, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. Un componente è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e due componenti sono designati dal Senato Accademico dell'Ente di riferimento tra i docenti del Dipartimento di Economia Marco Biagi.

3. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

4. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno, di cui una preferibilmente in una data prossima al 19 marzo, per esaminare il programma annuale delle attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico.

5. Non esistono incompatibilità tra la carica di componente del Comitato Scientifico e le altre cariche della Fondazione.

#### **ART. 17 COMITATO DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI**

Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali è composto da tutti i Partecipanti Istituzionali della FONDAZIONE MARCO BIAGI.

Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali designa nell'ambito dei suoi membri un Presidente che può partecipare, su invito del Presidente della Fondazione ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e fa parte di diritto del Comitato scientifico della Fondazione.

Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali formula proposte sulle attività della Fondazione.

#### **ART. 18 RAPPORTI DI LAVORO E RICERCATORI DELLA FONDAZIONE**

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione può avvalersi, oltre che della attività e dei servizi resi dai partecipanti e dai partecipanti istituzionali ai sensi degli articoli 6 e 7, anche dell'apporto di collaboratori a progetto, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in regime di convenzione e/o con contratti di collaborazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza, consulenti di chiara fama a cui spetta la qualifica di senior advisor e ricercatori selezionati e inquadrati ai sensi del comma che segue.

3. La qualifica di ricercatore della FONDAZIONE MARCO BIAGI è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo parere favorevole dell'Ente di riferimento, e si acquisisce mediante procedura di valutazione comparativa espletata nell'ambito della Fondazione.

#### **ART. 19 RAPPORTI TRA LA FONDAZIONE E L'ENTE DI RIFERIMENTO**

1. L'Ente di riferimento definisce le linee guida dell'attività della Fondazione nei limiti temporali della durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa. Dette linee guida pluriennali vengono aggiornate annualmente e, ove necessario, si procederà al reperimento di

risorse aggiuntive.

2. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore dell'Ente di riferimento, sono regolate da specifiche convenzioni fra gli stessi, che disciplineranno i contenuti della collaborazione ed i relativi aspetti economici.

3. L'eventuale conferimento di beni alla Fondazione da parte dell'Ente di riferimento avverrà nel rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari dell'Ente stesso.

4. La verifica del rispetto da parte della Fondazione delle linee guida e dell'adempimento di quanto contenuto nelle convenzioni sarà posta in essere dall'Ente di riferimento con cadenza almeno biennale. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento l'Ente di riferimento potrà procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dallo stesso designati.

#### **ART. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di ciascun esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere trasmessa a cura degli amministratori all'Ente di riferimento.

### **SEZIONE III NORME FINALI**

#### **ART. 21 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa approvazione dell'Ente di riferimento, che nomina uno o più liquidatori.

2. I beni, le risorse e le attrezzature che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno acquisiti dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

#### **ART. 22 DISPOSIZIONE FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001 n. 254.